

ultracinquantenne non comportavano una sanzione equiparabile alla nullità (di *matrimonium contra legem Iuliam et Papiam*), ma producevano, a titolo di *poena*, solo la *incapacitas* successoria dei coniugi<sup>12</sup>; *incapacitas* che il senatoconsulto Persiciano del 34 d. C. tenne ferma anche dopo il superamento del limite di età<sup>13</sup>.

Apuleio aveva certo interesse a dimostrare il suo matrimonio esente anche dalla sanzione della *incapacitas*, ma la mancanza di ogni minimo accenno nel suo discorso induce a ritenere che egli non se ne sia data pena. E se egli non se ne è data pena, evidentemente è perché gli avversari non pensarono a formulare l'accusa.

#### 10. FINE DI UN'EPOCA.

L'età vittoriana è finita anche per noi romanisti. Non più, come una volta, discreti « glissons » o sagaci circonlocuzioni per indicare le così dette « vergogne », con tutti i loro annessi e connessi. Pane al pane e vino al vino, senza più sciocche riluttanze. Il « sesso », che prima cercavamo di nascondere con veli pudichi, ha rivendicato e ottenuto nei nostri libri il suo diritto di eguaglianza con le ipoteche e con le successioni a causa di morte.

E perciò, vivaddio, perché sorvolare ipocritamente sulla necessità, per una donna feconda, di non essere troppo alta, e che abbia larghe le reni e la parte superiore del ventre, che sia di natiche prominenti e di petto ristretto, ma di generose mammelle? Lo dice Aezio, medico dell'età di Giustiniano, nel suo *Tetrabiblos* (4.4.26): dunque prendiamone nota. E prendiamo altresì nota di quanto afferma, ad esempio, Sorano (nei *Gynecia* 2.16), in ordine a quel che occorre a un uomo per comportarsi apprezzabilmente da maschio.

Queste e molte altre importanti precisazioni costituiscono, come usa dirsi, la « piattaforma » del recente volume di Danilo Dalla sulla rilevanza giuridica dell'incapacità sessuale a Roma (D.D., *L'incapacità sessuale in diritto romano*, vol. 76 del Sem. Giur. Univ. Bologna [Milano 1978] p. 348): opera, a mio avviso, pregevole non solo per la

<sup>12</sup> Sulla legislazione augustea, da ultimo, R. ASTOLFI, *La « lex Iulia et Papia »* 2 (1986) *passim*. V. ora la riedizione dell'opera classica di P. Jörs in P. JÖRS, « *Iuliae rogationes* ». *Due studi sulla legislazione matrimoniale augustea*, a cura di T. SPAGNUOLO VIGORITA (1985).

<sup>13</sup> Cfr. Ulp. 16.3 e ASTOLFI (nt. 12) 46 ss.

\* In *Labeo* 24 (1978) 244 s.

completezza e la cura della trattazione tecnico-giuridica, ma anche e proprio per il notevole allargamento dell'orizzonte sociale (o, piú precisamente, medico) entro cui il tema è collocato. Ad una prima parte, di due capitoli, nella quale si forniscono cenni puntuali sul pensiero medico, con particolare riguardo all'evirazione (p. 1-67), l'a. fa seguire una seconda parte, di un capitolo unico (p. 69-118), sulla repressione dell'evirazione e una terza parte, di cinque capitoli, dedicata all'incapacità sessuale in diritto romano (p. 119-320: distinzione tra *castrati* e *spadones*, adozione, tutela, testamento, matrimoni).

Non è qui il luogo per addentrarsi in un esame critico delle molte questioni esposte e affrontate dal Dalla. Basti ribadire che l'informazione è vastissima ed aggiungere che la preoccupazione per la chiarezza del discorso arriva sino al punto, già meritoriamente toccato dal Nardi negli ultimi suoi libri, di fornire una limpida traduzione italiana di tutte le fonti, greche e latine, considerate.